

Ricevitore, che usa, per conseguire un suo credito privato, altronde legittimo, del metodo speciale d'esecuzione stabilito per la riscossa delle imposizioni, ed inoltre perde il credito, lo rifonde se già esatto.

57. Terminato il triennio della Ricevitoria, può ancora il Ricevitore usare del metodo privilegiato d'esecuzione contro i debitori delle imposte arretrate per sessanta giorni successivi. Quello che ne usa passati i suddetti sessanta giorni, incorre nella pena della concussione, oltre la perdita, o rifiusione del credito.

Gli atti esecutivi però, che alla scadenza de' predivisati sessanta giorni si trovassero già incamminati, proseguiranno a correre collo stesso metodo per lo spazio di mesi quattro successivi.

58. Spirati ne' rispettivi casi i termini predetti, cessa interamente il privilegio del divisato metodo, ed i residui crediti del Ricevitore per titolo d'imposizioni diventano a tutti i riguardi crediti meramente privati, come se non avessero avuta origine dalle imposizioni, ed ha luogo a riguardo de' medesimi la disposizione dell'art. 30.

59. Li due precedenti articoli hanno luogo non solamente se la Ricevitoria passa ad un altro, ma ancora se nel nuovo contratto succede quello stesso, che fu Ricevitore nel triennio passato.

60. Entro quindici giorni successivi a quel-